

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, sottoscritto in data 27.09.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 21.11.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso della somma di € 4.360,00 (oltre spese "finanziarie" di assistenza difensiva) relativa alla retrocessione delle commissioni finanziarie, accessorie e degli oneri assicurativi non goduti.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che:

-evidenzia, in via preliminare, come il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, sia stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza. La chiara dizione letterale dell'art. 125-sexies del TUB, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE1, ha condotto la giurisprudenza e la stessa Banca d'Italia a ritenere pacificamente operante nel tempo la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto. Rileva come l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non possa comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra richiamati, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento. Orbene, analizzando la motivazione sottesa alla decisione europea, si evidenzia come la

stessa non abbia riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma abbia confermato quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale) e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, sancendo il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "recurring" e che la banca abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili. In particolare, la rimborsabilità del compenso previsto per l'attività del mediatore creditizio è esclusa anche dal Collegio di Napoli, con la decisione n. 2608/20, secondo la quale: "considerato che il mediatore sembra avere operato in posizione di effettiva indipendenza da entrambe le parti, sembra essere stato scelto dal cliente e vi è prova agli atti del pagamento della provvigione da parte dell'intermediario al mediatore, deve ritenersi che alla voce di costo in esame, proprio in quanto estranea al contratto e alla struttura dei costi contrattualmente posti a carico del cliente e da questo anticipati, non possa applicarsi la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 e che tale voce non sia pertanto passibile di restituzione in favore del cliente".;

- la non retrocedibilità delle "spese di istruttoria" atteso che queste ultime fanno riferimento ad una mera e formale attività di preanalisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa;

- le "commissioni di attivazione", non sarebbero soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;

- con riguardo alle "commissioni di gestione", in sede di conteggio estintivo, è stata già detratta la somma di € 1.937,70. La stessa risponde a criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS – IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al Piano di Ammortamento, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto;

- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Ricorda, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB, il quale sancisce altresì, che "L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia". Tale "Incarico", regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività che la società di mediazione creditizia dovrà svolgere nell'interesse del potenziale cliente, contenendo, tra le altre, una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione pro quota (cfr. ex multis decisioni: Collegio di Roma n. 7295/18, Collegio di Palermo n. 1854/2018, Collegio di Bari n. 6092/18, Collegio di Milano n. 2984/18 e 3156/18, Collegio di Bologna n. 3678/18, Collegio di Napoli n. 3787/18, Collegio di Torino n. 2552/2018). Specifica altresì di avere allegato la fattura emessa dal mediatore e la relativa distinta di pagamento effettuata;

- in merito alle spese assicurative rileva come le relative polizze siano state sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente, per la copertura del rischio vita e dei rischi diversi di impiego del cliente.

-in merito alla richiesta di rifusione delle spese legali richiama il consolidato orientamento arbitrale con cui è negato il diritto alla rifusione delle stesse.

Alla luce di tali controdeduzioni, l'intermediario richiede a codesto Arbitro di:

in via principale:

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 1937,70;

- rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria ed attivazione;

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione;

rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di rimborso degli oneri erariali e delle spese assicurative;

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali.

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già offerto al cliente pari ad € 1568,19 e da questi rifiutato.

in via ulteriormente subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad euro 1937,70.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale

disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l’art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che va considerata “istantanea”, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti

sulle modalità e la tempistica del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la voce relativa alla commissione di intermediazione, come pure quella relativa alle spese di istruttoria; osservato che, quindi, relativamente a tali voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 1.306,28 per gli oneri di intermediazione (nel caso in esame un mediatore creditizio), nonché di € 168,22 relativamente alle spese di istruttoria. Diversamente, ritenuta già integralmente rimborsata la commissione di gestione (per l'importo corrisposto di € 1.937,70 a fronte degli € 1.851,90) qui da computare secondo il criterio contrattuale -alternativo a quello proporzionale - di cui al piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, piano che costituisce parte integrante dell'accordo negoziale; considerata invece suscettibile di restituzione secondo il criterio proporzionale la commissione di attivazione (al netto delle spese documentali), di natura recurring, per l'importo di € 1.033,76; considerata la sopra descritta eccedenza risultante dal rimborso effettuato dal resistente a titolo di commissione di gestione; reputata infondata la richiesta di refusione delle spese legali, in virtù del carattere seriale delle questioni implicate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.422,46.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO